CAMERA DEI DEPUTATI N. 2903

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIONDI

Presentata il 22 giugno 1988

Istituzione dell'ordine dei « Cavalieri della Patria »

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge istituisce una nuova onorificenza: ai cavalieri della patria. Sembra infatti opportuno conferire un tangibile riconoscimento ai combattenti sui fronti della seconda guerra mondiale, anche a distanza di oltre quarant'anni, per colmare un vuoto presente nel nostro ordinamento, che ha trascurato gli opportuni riconoscimenti simbolici agli ex-combattenti.

Viene prevista al comma 1 dell'articolo 1 l'istituzione dell'ordine dei Cavalieri della Patria, che vedrà come massima rappresentanza il Presidente della Repubblica.

Organo dell'ordine sarà un consiglio composto da militari e dai rappresentanti dell'associazione combattenti e reduci, mutilati ed invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra, nominato dal Capo dello Stato su proposta del Ministro della difesa. Le insegne simboliche dell'ordine sono una croce metallica ed un nastrino.

I commi 6 e 7 dell'articolo 1 prevedono l'ambito di applicazione: l'onorificenza viene concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa ai combattenti dell'ultimo conflitto mondiale e della guerra di liberazione che siano stati decorati della croce al merito di guerra.

L'onorificenza viene, infine, estesa anche ai feriti, ai mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra, a condizione, però, che usufruiscano di una pensione di guerra, ed ai congiunti dei caduti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito l'ordine dei « Cavalieri della Patria ».

2. Capo dell'ordine è il Presidente della Repubblica.

3. L'ordine è retto da un consiglio composto da ufficiali generali in servizio o in quiescenza, dei quali uno con grado di generale di Corpo d'armata che lo presiede, e dai presidenti dell'associazione combattenti e reduci, mutilati ed invalidi di guerra, ed invalidi civili di guerra.

4. Il consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

5. Le insegne dell'ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, con caratteristiche che sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

6. L'onorificenza di cavaliere della patria è concessa, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della, difesa, ai combattenti della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione che siano stati decorati della croce al merito di guerra.

7. L'onorificenza è conferita altresì ai feriti, ai mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra fruenti di una categoria pensionistica tabellare di guerra e ai congiunti dei caduti.